



Repubblica di San Marino
ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE
IL COMITATO ESECUTIVO

SEDUTA DEL 28 novembre 2024 - seduta ordinaria

DELIBERA N. 14

PAG. N. 23

Oggetto: Aggiornamento della Procedura e del Regolamento per la formulazione e la gestione della lista di attesa per gli ingressi nella Struttura Residenziale Pubblica e in quelle convenzionate con l'ISS.

Il Comitato Esecutivo,

**validamente riunito ai sensi dell'articolo 18 della Legge 30 novembre 2004 n. 165;
verificato che non sussiste in capo ai membri conflitto di interessi in merito all'oggetto della presente deliberazione;**

vista la propria precedente delibera n. 14 del 26 settembre 2024 con la quale era stata approvata ed adottata la revisione della "Procedura e Regolamento per la formulazione e la gestione della lista di attesa per gli ingressi nella struttura residenziale pubblica e in quelle convenzionate" al fine di rendere più snella e trasparente la procedura;

vista la nota Prot. n. 1108/4/ARA del 13 novembre 2024 del Direttore UOC Assistenza Residenziale Anziani, con la quale evidenzia la necessità di apportare nuovi aggiornamenti alla Procedura in oggetto, indicando nel dettaglio in quali circostanze deve essere richiesta la nomina di un amministratore di sostegno;

considerato che nella predetta nota prot. n. 1108/4/ARA il Direttore UOC ARA illustra in maniera puntuale le variazioni/aggiornamenti che vengono proposti;

visto il parere favorevole, espresso dal Direttore del Dipartimento Socio Sanitario in data 26 novembre 2024, Prot. n. 3431/B, in merito a quanto proposto, ove precisa altresì che le modifiche in particolare relative all'articolo 5 del regolamento sono state concordate con il Commissario della Legge;

visto altresì il parere favorevole espresso dal Direttore delle Attività Sanitarie e Socio Sanitarie in data 18 novembre 2024;

delibera

di autorizzare l'adozione della "Procedura e Regolamento per la formulazione e la gestione della lista di attesa per gli ingressi nella struttura residenziale pubblica e in quelle convenzionate" nella sua versione aggiornata, che si allega alla presente, nella quale sono state recepite le modifiche/aggiornamenti/variazioni proposte e precisate dal Direttore UOC Assistenza Residenziale Anziani con nota Prot. n. 1108/4/ARA del 13 novembre 2024.

IL DIRETTORE GENERALE
-Dott. Francesco Bevere-

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
-Dott. Marcello Forcellini-

IL DIRETTORE DELLE ATTIVITA' SANITARIE
E SOCIO SANITARIE
- Dott. Sergio Rabini -

Atto deliberativo trasmesso a: Segreteria di Stato per la Sanità, Direttore Dipartimento Territoriale e Socio Sanitario, Direttore UOC Assistenza Residenziale Anziani.

Pubblicazione: atto divulgabile tramite sito web dell'ISS.



PROCEDURA E REGOLAMENTO PER LA FORMULAZIONE E LA GESTIONE DELLA LISTA DI ATTESA PER GLI INGRESSI NELLA STRUTTURA RESIDENZIALE PUBBLICA E IN QUELLE CONVENZIONATE

Essendo una delle finalità dell'I.S.S. quella di mantenere e sviluppare lo stato di benessere della popolazione anziana, mediante un sistema di graduazione di intensità delle cure assistenziali, si adotta il presente regolamento che, con trasparenza, determina i criteri per l'accesso ai posti letto di **Casa Protetta** e **Residenza Sanitaria Assistenziale** sia pubblici che convenzionati.

Art. 1 È competenza della Unità Organizzativa Complessa Assistenza Residenziale Anziani (denominata di seguito U.O.C. A.R.A.) autorizzare in via amministrativa l'accesso alle strutture pubbliche e convenzionate, secondo l'ordine della lista di attesa predisposta dal servizio sopracitato ai sensi del presente regolamento.

Art. 2 Possono fare richiesta d'ingresso nelle strutture residenziali, oggetto del presente regolamento, le persone che:

- abbiano compiuto 65 anni di età;
- siano cittadini sammarinesi anagraficamente ed effettivamente residenti in Repubblica da almeno due anni;
- siano cittadini stranieri anagraficamente ed effettivamente residenti in Repubblica da almeno due anni;
- siano in possesso di un numero I.S.S. attivo;
- abbiano un punteggio tramite valutazione con Scheda BINA superiore a 290.

Eventuali eccezioni, relative all'età, dovranno essere autorizzate dal Comitato Esecutivo.

Art. 3 Il modulo di domanda potrà essere prelevato presso la segreteria della U.O.C.A.R.A. in via Andrea di Riccio, 18/20 Domagnano, e dovrà essere riconsegnato, completo e corredato da tutti i certificati richiesti previo appuntamento con l'Assistente Sociale alla medesima segreteria oppure tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica: ingresso.uocara@iss.sm.

Sono tenuti a firmare la domanda le seguenti persone: il diretto interessato all'ammissione oppure il tutore o l'amministratore di sostegno, il coniuge e tutti i figli.

Art. 4 Il diretto interessato all'ammissione o chi per lui, può richiedere di entrare:

- o nel primo posto disponibile, in qualunque struttura anche quelle convenzionate;
- nella struttura scelta;

La scelta della struttura può essere cambiata sottoscrivendo apposito modulo presso la segreteria della U.O.C. A.R.A. da consegnare all'assistente sociale entro il dieci del mese.

In caso di rifiuto e/o rinuncia all'ingresso, nel momento della chiamata di ammissione alla struttura, la persona interessata viene cancellata dalla lista d'attesa per tutte le strutture. Per essere reinserito in lista d'attesa è necessario procedere con una nuova domanda, come meglio indicato nel successivo art. 10.

Art. 5 Le domande presentate entro il 10 di ogni mese saranno esaminate, mediante una prima visita nel luogo del suo domicilio, dall'equipe multi professionale della U.O.C. A.R.A., di norma entro la fine dello stesso mese e qualora ve ne sia la necessità.

Nel caso in cui il diretto interessato all'ammissione fosse ricoverato in struttura ospedaliera o riabilitativa, la valutazione della non autosufficienza sarà effettuata se dimissibile, previa certificazione medica.

■ **REPUBBLICA DI SAN MARINO**

■ Strada A.di Riccio 18- 47895 Fiorina di Domagnano
■ (0549) 994319 – Fax (0549)901314 - info.servizioanziani@iss.sm



Qualora nel certificato del medico di medicina generale dell'ISS (UOC Cure Primarie e salute territoriale), allegato alla domanda di inserimento, sia indicato e sia stata accertata una condizione di abituale infermità mentale, che renda la persona incapace di provvedere ai propri interessi, è altamente consigliata la nomina di un Tutore.

È richiesta la nomina di un Amministratore di Sostegno, ogni qualvolta il soggetto versi in una condizione di deficit cognitivo e/o incapacità di provvedere ai propri interessi e sia affetto da severe patologie, certificato dal medico sopraindicato, sia solo, senza convivente o coniuge non separato, e non abbia la possibilità di ricevere un'adeguata assistenza dai parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo o che pur essendoci dei familiari, questi non possano garantire un'adeguata assistenza.

Si rende necessario, entro un anno dall'inserimento in lista di attesa, per le persone che rientrino nei criteri sopramenzionati, la nomina di un Amministratore di Sostegno, al fine di tutelare i bisogni della persona.

Art. 6 L'equipe, individua la struttura e/o il nucleo più idoneo al soddisfacimento delle esigenze assistenziali e sanitarie delle persone inserite in lista di attesa.

Art. 7 La lista di attesa viene redatta valutando la non autosufficienza e le risorse parentali disponibili.

La priorità viene assegnata alle persone che hanno il punteggio più alto in quanto ad esso corrispondono le maggiori necessità assistenziali e le minori risorse parentali. Nello specifico il punteggio deriva dalla somma dei valori assegnati dall'applicazione delle relative scale.

A detto punteggio, a partire dal 2° mese in lista di attesa si aggiungono 2 (due) punti al mese come riconoscimento del disagio derivante dal tempo trascorso in lista. Quindi, la posizione nella lista di attesa può variare mensilmente.

Nel caso di uguale punteggio la priorità dell'inserimento nella lista di attesa avviene sulla base della data e dell'ora di consegna della domanda.

Art. 8 Il diretto interessato all'ammissione o chi per lui, può richiedere di aggiornare la situazione parentale rivolgendosi alla Assistente Sociale della U.O.C. A.R.A. ed il punteggio verrà ricalcolato nella lista di attesa del mese successivo, se la richiesta è presentata entro il dieci del mese.

Art. 9 Il diretto interessato all'ammissione o chi per lui, può richiedere, entro il 10 di ogni mese, presentando un certificato medico aggiornato, la rivalutazione della non autosufficienza, che sarà verificata attraverso la redazione di una nuova scheda BINA, al fine di essere inserito nella lista di attesa del mese successivo.

Art. 10 Dal momento in cui al diretto interessato all'ammissione viene proposto l'ingresso in struttura, questi, o chi ne ha la responsabilità giuridica, ha due giorni (lavorativi) di tempo per accettare o rinunciare al posto letto offerto. In caso di conferma, l'ingresso dovrà avvenire in una data concordata con l' U.O.C. A.R.A. e comunque entro 7 giorni dalla data di accettazione.

In caso di rinuncia, da farsi pervenire in forma scritta, si procederà alla cancellazione dalla lista di attesa e l'interessato o chi per lui, potrà inoltrare una nuova domanda trascorsi almeno sei mesi dalla rinuncia, salvo che nel frattempo siano sopravvenuti aggravamenti opportunamente documentati e verificati. Qualora non pervenga la rinuncia scritta entro due giorni lavorativi stabiliti, si procederà d'ufficio alla cancellazione dalla lista di attesa.

Nel caso in cui la persona, chiamato per l'ingresso, fosse ricoverata in struttura ospedaliera e non sia dimissibile, di norma, entro 7 giorni, non verrà cancellato dalla lista di attesa e manterrà il punteggio acquisito.



Art. 11 L'U.O.C. A.R.A. con documentazione adeguata e sentiti i servizi competenti, può disporre, a seguito di autorizzazione del Comitato Esecutivo, l'inserimento in lista di attesa con la priorità d'ingresso nel primo posto disponibile, purché questo sia adeguato alle esigenze della persona. Ciò per quelle persone non autosufficienti che anche con il supporto del servizio domiciliare:

- a) non sono in grado di rimanere al proprio domicilio, vivono soli e non hanno parentela;
- b) non sono in grado di rimanere al proprio domicilio, vivono soli e con parentela non in grado di garantire una assistenza adeguata;
- c) non possono permanere nel proprio domicilio per le precarie condizioni abitative e non dispongono di risorse economiche necessarie per rimuoverne le cause;
- d) sono soggetti al decreto dell'autorità giudiziaria.

Art. 12 Trascorsi almeno sei mesi dall'ingresso in una struttura convenzionata, l'anziano o chi per lui può richiedere all'U.O.C. A.R.A. di essere inserito nella lista di mobilità sottoscrivendo l'apposito modulo. L'equipe del servizio, indipendentemente dalla richiesta presentata, ha facoltà di valutare quale sia la struttura più idonea alle esigenze del residente. La priorità è determinata dalla data della richiesta. Ogni due o tre ingressi dalla lista di attesa si potrà procedere all'ingresso delle persone inserite nella lista di mobilità.

Art. 13 La dimissione del residente dalla struttura, di norma avviene con decisione della persona richiedente o chi per lui. La dimissione può essere anche disposta dall'equipe del Servizio per sopraggiunta incompatibilità fra le funzioni della struttura residenziale e i bisogni della persona.

Art. 14 Il pagamento della retta avviene come stabilito dalla Legge vigente. La retta è pagata mensilmente. In caso di completa o parziale indigenza, spetta al Comitato Esecutivo dell'I.S.S., su formale richiesta, debitamente documentata, autorizzare l'esenzione del pagamento totale o parziale della quota di retta.

Art. 15 I residenti possono concordare di allontanarsi dalla struttura per soggiorni della durata massima di 30 giorni previa compilazione del modulo di uscita. Per periodi di allontanamento superiori ai 30 giorni sarà necessario accordarsi preventivamente con la Direzione del Servizio. Durante tutti i periodi di assenza volontaria del residente, questi o chi per lui, è tenuto al pagamento della retta giornaliera a suo carico. In caso di assenza dovuta a ricovero ospedaliero la retta a carico del residente sarà rimborsata per intero dal 16° giorno fino al rientro in struttura.

Art. 16 In caso di pagamento anticipato della retta, il rimborso della stessa sarà effettuato, a seguito di decesso o dimissioni, solo su formale richiesta dei familiari o dell'ospite stesso.

Art. 17 È abrogato il regolamento approvato nella seduta del Comitato Esecutivo I.S.S. del 26 Settembre 2024 n.14.